

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Bari – Sezione I, 26 aprile 2011, n. 642.

*Nel giudizio elettorale è ammesso il ricorso incidentale e, pertanto, sono inammissibili istanze del controinteressato volte a conseguire la correzione del risultato elettorale oltre i limiti evidenziati nella domanda del ricorrente per vizi ulteriori emersi solo in sede di verifica.*

*Omissis.*

L'interessato ha allora impugnato il verbale di proclamazione del 20 maggio 2010, unitamente all'allegata graduatoria della sua lista, e tutti gli altri atti presupposti e/o conseguenti e comunque connessi.

In particolare, censura le operazioni, i verbali e le tabelle di scrutinio con riferimento alla sezione elettorale n. 67 (in cui afferma di aver ottenuto 9 voti, mentre a verbale non ne risulta alcuno) e alla sezione n. 21 (in cui i voti sarebbero 3 a fronte dei 2 verbalizzati). Tali 10 voti complessivi gli consentirebbero di conquistare la diciassettesima posizione (in luogo della ventesima), utile per entrare nel Consiglio.

Le prove di tali discordanze consistono nelle prodotte dichiarazioni di 6 elettori circa la preferenza espressa in favore dell'istante nella sezione 67, di un residente in ..., che riferisce d'informazioni ricevute da (non noti) scrutatori di alcune sezioni elettorali, e di una rappresentante di lista nella sezione 67, la quale afferma che il ricorrente ha in quella sede conseguito 9 voti validi.

In alternativa, il ricorrente ipotizza che tali voti, prima computati, siano stati dichiarati nulli dai componenti del seggio, in prossimità della chiusura delle operazioni di scrutinio.

Su tale presupposto chiede la correzione del risultato elettorale.

*Omissis.*

In considerazione del fatto che le rimostranze attoree in parte si fondavano sulla dichiarazione direttamente resa da un rappresentante di lista, che svolge nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale, e seguendo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella decisione 23 gennaio 2006 n. 168, all'udienza del 1 dicembre 2010 è stata disposta istruttoria "per accertare il numero delle preferenze effettivamente conseguite dal ricorrente nella sezione n. 67 di ..., con controllo anche delle schede non valide". A tal fine è stato incaricato il Prefetto preposto all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di ... o un funzionario da lui delegato.

Nelle operazioni di verifica, effettuate in contraddittorio il 4 febbraio 2011, è emersa l'esistenza di 10 schede valide nelle quali è attribuita la preferenza a .... Tra queste, a prescindere dalle modalità di tale indicazione, solo nel caso della scheda individuata con il n. 10 deve escludersi l'attribuibilità del voto al ricorrente. Sulla medesima infatti viene segnata la lista "Alleanza per ..." con preferenza a "...", quando un altro candidato, ..., si era appunto presentato nella lista ..., appartenente alla stessa coalizione. Perciò, nello specifico, la volontà dell'elettore non risulta chiara ed univoca.

Nel processo verbale stilato da ..., Vice Prefetto della Provincia di ..., è inoltre inserita l'osservazione dell'avvocato ..., il quale evidenzia che "nelle schede valide sono presenti altresì 3 voti di preferenza per il candidato ... contrariamente a quanto risulta dai prospetti dei voti di preferenza della medesima sezione ove a ... vengono assegnati n. 0 voti".

L'emersione di tale circostanza ha comportato che, sia in sede di verifica sia in sede processuale, i difensori del Comune e del controinteressato abbiano chiesto un'integrazione della verifica.

Da quanto riportato risulta in modo evidente che le deduzioni del signor ... hanno trovato conferma negli atti relativi alla sezione n. 67 di ...; perciò, deve ritenersi fondata la pretesa avanzata, secondo la quale, dovendosi conteggiare in suo favore ulteriori 9 voti, devono essere riconosciute al medesimo 360 preferenze (351+9), che gli consentono di collocarsi prima del sig. ..., votato da 359 andriesi.

Si deve inoltre osservare, con riguardo alle argomentazioni difensive del Comune e del controinteressato, da un lato, che non si può ritenere mancante il necessario principio di prova sol perché la dichiarazione della rappresentante di lista non è stata resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atti notori debitamente autenticata, ma solo accompagnata dal documento di riconoscimento, e, dall'altro, che non è possibile tener conto (come pretenderebbero le parti) dei 3 voti in favore del sig. ... rintracciati in occasione della verifica.

Invero, escluso in radice che siano state formulate doglianze generiche (le contestazioni invece si presentano precise e circostanziate, oltroché confermate dalle risultanze istruttorie), si deve notare, in astratto, che gli elementi di prova non devono essere considerati dal giudice in base a criteri formali, cristallizzati dalla legge (ad altri fini e nell'ambito di altri rapporti), come, ad esempio, dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, invocato dal controinteressato; essi devono essere valutati secondo il metro del prudente apprezzamento, ex articolo 64, quarto comma, del decreto legislativo

2 luglio 2010 n. 104. In concreto, è da rimarcare poi che l'autenticità della dichiarazione non è stata specificamente mai contestata dalle parti costituite e, in definitiva, come sopra riferito, i fatti ivi esposti hanno trovato preciso riscontro nella documentazione procedimentale, sicché le eccezioni sollevate in relazione alla congruità dei dati forniti dal ricorrente devono essere rigettate.

Quanto alla richiesta di condizionare l'esito del giudizio ai 3 voti espressi in favore del sig. ... (argomento per il quale viene richiamata la motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, Sezione prima, 19 marzo 2008 n. 799), è sufficiente ricordare che anche nel giudizio elettorale vige il generale principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Pertanto deve ritenersi inammissibile l'istanza del controinteressato volta a conseguire la correzione del risultato elettorale oltre i limiti evidenziati nella domanda del ricorrente, ove tale pretesa non sia avanzata nelle rituali forme e nei tempi previsti per il ricorso incidentale, non potendosi ipotizzare un potere correttivo, *ex officio*, che, se esercitato, vizierebbe la sentenza per ultrapetizione e non potendosi trasformare il giudizio elettorale in un successivo, generalizzato riconteggio dei voti (Consiglio Stato, Sez. V, 1 aprile 1993 n. 469; 25 febbraio 1997 n. 199; 22 maggio 2006 n. 2971).

Nella fattispecie, non è stata proposta un'azione incidentale e ciò consente anche di prescindere dall'esame delle questioni relative a tale mezzo nel giudizio elettorale, per il quale anche il codice del processo amministrativo non ha introdotto un'espressa disciplina.

*Omissis.*